

Indirizzi

Ufficio regionale di collocamento (URC):
v. elenco telefonico o www.kiga.gr.ch

Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni,
tel: 081 257 41 11, www.sva.gr.ch

«Ufficio specializzato lavoro e professione»
della Centrale grigionese delle donne,
tel: 081 284 80 75, www.frauenzentrale.ch/gr

Link

www.seco.admin.ch
www.unia.ch
www.travailsuisse.ch
www.gastrosuisse.ch
www.treffpunkt-arbeit.ch

Gravidanza Maternità Disoccupazione

:adebar»

**Servizio di consulenza
dei Grigioni per la
pianificazione familiare,
la sessualità, la gravi-
danza e la coppia**

Sennensteinstrasse 5 · 7000 Coira
Telefono 081 250 34 38
Fax 081 250 34 39

E-mail: beratung@adebar-gr.ch
www.adebar-gr.ch

Condizioni e informazioni importanti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione

- Ha lavorato come impiegata e quindi ha esercitato un'attività lavorativa dipendente.
- Negli ultimi 2 anni ha versato contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) per almeno 12 mesi (termine quadro).
- Vive in Svizzera; le straniere necessitano di un permesso di dimora o di domicilio valido. Donne incinte con permesso L hanno lo stesso diritto a prestazioni AD delle dipendenti svizzere, se soddisfano le condizioni quadro.
- Ha terminato la scuola dell'obbligo.
- Si è annunciata presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC).
- È idonea al collocamento ed è quindi disposta e in grado di accettare un lavoro esigibile.
- Segue le istruzioni dell'URC e fa tutto quanto è adeguato per evitare o ridurre il periodo di disoccupazione.
- Se è Lei stessa a licenziarsi senza prospettiva di un nuovo lavoro o se il contratto di lavoro viene disdetto per colpa Sua, l'indennità di disoccupazione può essere ridotta. Lo stesso vale se durante il periodo di disdetta non ha cercato un nuovo posto di lavoro o se durante la disoccupazione i Suoi sforzi sono stati insufficienti.
- Riceve il 70 o l'80 per cento dello stipendio assicurato conseguito nel mese precedente l'inizio della disoccupazione o dello stipendio medio conseguito negli ultimi 6 o 12 mesi. L'80 per cento viene versato alle persone parzialmente invalide, alle assicurate con reddito basso e a tutte le assicurate con obbligo di mantenimento dei figli. Alle altre assicurate viene versato soltanto il 70 per cento dello stipendio assicurato.

Gravidanza, parto e disoccupazione

Importante: durante l'intera gravidanza e fino a 16 settimane dopo il parto, per le donne incinte esiste una protezione dal licenziamento. Ciò non vale però durante il periodo di prova. Se ciononostante il contratto di lavoro di una donna viene disdetto, la disdetta è nulla. Il datore di lavoro va informato immediatamente in merito alla gravidanza presentando un certificato medico.

Secondo la legge (LIPG), un'impiegata riceve l'indennità in caso di maternità per 14 settimane dopo il parto. Dopodiché ha il diritto di tornare al proprio posto di lavoro e di continuare a lavorare con un volume di lavoro invariato. Se intende farlo, deve comunicarlo il prima possibile al datore di lavoro. Se dopo il parto desidera esercitare un'attività lavorativa con un volume di lavoro ridotto, il datore di lavoro non è obbligato per legge a dare seguito a questa richiesta.

Malattia/infortunio durante la gravidanza

Le donne incinte disoccupate, temporaneamente inabili al lavoro per malattia o infortunio o non idonee al collocamento o idonee soltanto in misura ridotta, per 30 giorni hanno diritto all'intera indennità giornaliera, se soddisfano gli altri presup-

posti del diritto. Se l'incapacità lavorativa supera 30 giorni consecutivi, l'assicurata non ha più alcun diritto a indennità giornaliera. Durante il termine quadro di 2 anni sono a disposizione complessivamente 44 indennità giornaliera (al massimo 30 giorni consecutivi) per malattia e gravidanza.

Donne incinte disoccupate devono cercare attivamente un nuovo posto di lavoro fino a due mesi prima del parto.

Dopo il parto

Dopo il parto, per 14 settimane le donne disoccupate hanno diritto all'**indennità in caso di maternità**. Quest'indennità non viene versata dall'assicurazione contro la disoccupazione, bensì tramite la Cassa di compensazione AVS. La donna deve annunciarsi personalmente alla Cassa di compensazione (<http://www.sva.gr.ch> / Promemoria: Richiesta d'indennità in caso di maternità). Il modulo d'annuncio va inoltrato all'ultimo datore di lavoro.

Dopo il parto, le donne che desiderano continuare a lavorare dopo le 14 settimane di indennità in caso di maternità, ca. 8 settimane dopo il parto devono cercare un lavoro e inoltrare delle candidature. Se non si è trovato lavoro e si intende beneficiare di indennità giornaliera, è invece sufficiente annunciarsi alla Cassa di disoccupazione dopo 14 settimane di indennità in caso di maternità.

Se il datore di lavoro non può offrire alla madre un volume di lavoro ridotto e a seguito di questa situazione di fatto la dipendente deve disdire il contratto di lavoro, essa non riceve giorni di sospensione, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni quadro.

Nuovo annuncio all'URC dopo il parto

Dopo le 14 settimane di congedo di maternità stabilito per legge, una madre può di principio annunciarsi per il collocamento (v. dopo il parto). Essa è idonea al collocamento se è disposta (intenzionata), capace (dal punto di vista della salute e familiare) e autorizzata (permesso di lavoro) ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art. 15 LADI). **Affinché la madre sia considerata idonea al collocamento è in ogni caso indispensabile che sia garantita l'assistenza ai figli.**

Indennità giornaliera AD dopo una pausa maternità più lunga

Un termine quadro prorogato per beneficiare di indennità giornaliera AD viene concesso alle madri che assistono un figlio di meno di 10 anni e se sono soddisfatte altre condizioni. Informazioni relative alle linee direttive esatte possono essere richieste direttamente all'ufficio comunale del lavoro del luogo di domicilio (a Coira e Davos direttamente all'URC).

:adebar»